

Carlotta Ippoliti Martini

## I RIFLESSI CIVILISTICI DELLA DELIBAZIONE DI SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO\*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità tra obblighi concordatari e ordine pubblico. – 3. La tutela della parte debole e l'intangibilità della sentenza di divorzio passata in giudicato. – 4. La rilevanza del matrimonio come rapporto ed i limiti all'efficacia delle sentenze ecclesiastiche di invalidità. – 5. Osservazioni conclusive.

### 1. *Premesse*

Nell'ambito del sistema di regole che governa la solidarietà post-coniugale gli interpreti hanno costantemente sottolineato l'esigenza di colmare una significativa lacuna di tutela della parte debole che può manifestarsi nell'applicazione della disciplina del matrimonio putativo all'annullamento dei matrimoni concordatari<sup>1</sup>.

Per un lungo periodo, infatti, – in un contesto caratterizzato da una disciplina della crisi coniugale suddivisa in una prima fase di separazione legale triennale e in una seconda fase volta a conseguire il divorzio – si poneva di frequente il problema della carente tutela accordata alla parte debole la quale, nel corso dell'articolato procedimento volto a conseguire

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> G. FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2015<sup>2</sup>, p. 464; E. AL MUREDEN, *La crisi della famiglia*, I, *La separazione personale dei coniugi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2015, p. 362; E. GIACOBBE, *Le persone e la famiglia*, 3, *Il matrimonio*, t. I, *L'atto e il rapporto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. SACCO, Milano, 2011, p. 607.

re lo scioglimento del matrimonio, vedesse sopraggiungere la dichiarazione di invalidità dello stesso. Il problema risulta particolarmente avvertito con riferimento ai matrimoni di lunga durata, ossia quelli che, nonostante la declaratoria di nullità, avevano dato luogo ad una convivenza come coniugi protratta per un significativo lasso temporale<sup>2</sup>.

Il sopraggiungere della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità nell'ordinamento italiano determina, infatti, l'applicazione della disciplina del matrimonio putativo e della previsione contenuta nell'art. 129 c.c., giusta il quale il diritto al mantenimento della parte economicamente debole è limitato ad un solo triennio.

Come si osserverà, in quel contesto la soluzione che per lungo tempo è stata indicata come privilegiata consisteva nella sollecitazione di un intervento legislativo organico attraverso il quale, sulla scorta delle soluzioni già praticate in altri ordinamenti europei, si potesse addivenire ad una disciplina unificata delle conseguenze economiche dello scioglimento del matrimonio e della dichiarazione della sua invalidità<sup>3</sup>. Una simile soluzione, prospettata in plurimi progetti di legge presentati tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio, sembra avere perso parte della sua utilità nel contesto attuale, caratterizzato dal sopraggiungere di importanti pronunce attraverso le quali la giurisprudenza di legittimità, imprimendo significative modificazioni al quadro del diritto vivente, ha in gran parte colmato le lacune di tutela del coniuge

---

<sup>2</sup> E. AL MUREDEN, *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, in *Nuovi percorsi di diritto di famiglia*, collana diretta da M. SESTA, Milano, 2007, p. 85.

<sup>3</sup> G. FERRANDO, A. QUERCI, *L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti*, Milano, 2007, p. 284; G. FERRANDO, *I limiti al ricorso alla via (maestra) della riforma del "matrimonio putativo"*, in *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni de iure condito e de iure condendo*, a cura di S. DOMIANELLO, Milano, 2006, p. 61; E. QUADRI, *Patologia del matrimonio e rapporti patrimoniali: prospettive di riforma delle conseguenze della dichiarazione di nullità*, in *Foro italiano*, 1990, V, c. 19, il quale ha ravvisato l'esigenza di «un'integrale parificazione, dal punto di vista delle conseguenze patrimoniali, della situazione del coniuge il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo a quella del divorziato» ai fini di «un miglioramento della condizione del coniuge economicamente debole».

economicamente debole che caratterizzavano il contesto originariamente delineato dal legislatore del '75.

In tale scenario, inoltre, assumono particolare rilievo anche riforme legislative che, sebbene non attinenti al tema dell'invalidità matrimoniale, hanno inciso sulla disciplina dei presupposti funzionali a conseguire lo scioglimento del matrimonio<sup>4</sup> e sulla rilevanza attribuita alla convivenza tra persone legate da una stabile relazione affettiva<sup>5</sup>.

In questo rinnovato contesto normativo e giurisprudenziale, pertanto, i problemi di salvaguardare la posizione della parte economicamente debole e l'affidamento da essa riposto sulle tutele di carattere economico connesse all'istituto matrimoniale risultano in larga misura ridimensionati, con la conseguenza di rendere verosimilmente non più indifferibile l'esigenza di una riforma della disciplina della nullità matrimoniale volta a rendere gli effetti di quest'ultima omogenei rispetto a quelli del divorzio.

## *2. La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità tra obblighi concordatari e ordine pubblico*

Come anticipato, nel sistema di regole delineato dalla Riforma del 1975 il problema della lacunosa tutela del coniuge economicamente debole si è manifestato nelle fattispecie in

---

<sup>4</sup> Sul cosiddetto divorzio breve introdotto dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, v. L. LENTI, *Diritto della famiglia*, Milano, 2021, p. 747; M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, Milano, 2021<sup>9</sup>, p. 175; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, Milano, 2017<sup>2</sup>, p. 263; C. RIMINI, *La crisi della famiglia*, II, *Il nuovo divorzio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2015, p. 26.

<sup>5</sup> Sulla disciplina organica della convivenza introdotta dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, v. L. BALESTRA, *Commento all'art. 1, c. 36, L. 20 maggio 2016, n. 76*, in *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, a cura di M. SESTA, Milano, 2017, p. 1219; M. PARADISO, *Commento all'art. 1, comma 36, Legge 20 maggio 2016, n. 76*, in *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*, a cura di S. PATTI, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. DE NOVA, Bologna, 2017, p. 462; L. LENTI, *Diritto della famiglia*, cit., p. 511; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2.1, *La famiglia*, cit., p. 339.

cui, a seguito della delibazione di una pronuncia ecclesiastica di nullità, doveva essere applicata ai matrimoni concordatari la disciplina civilistica delle conseguenze della dichiarazione d'invalidità del matrimonio. Il combinato disposto delle regole dell'ordinamento canonico e di quelle del diritto civile, infatti, dava luogo al riconoscimento da parte dello Stato italiano di un'efficacia alle sentenze ecclesiastiche di nullità, pur in presenza di rilevanti differenze di disciplina fra nullità civile e nullità canonica<sup>6</sup>.

In un primo momento la previsione contenuta all'art. 34, comma 4, l. 27 maggio 1929, n. 810, contemplava una riserva a favore dei Tribunali ecclesiastici riguardo alle controversie in materia di validità del matrimonio concordatario. Tale previsione, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta<sup>7</sup> con riferimento al contesto normativo precedente la revisione del Concordato, è stata abrogata a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato a Roma il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121. In questo modificato contesto la Cassazione a Sezioni Unite<sup>8</sup> ha chiarito che, una volta «abrogata la riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici, il giudice italiano, in quanto pre-

---

<sup>6</sup> G. FREZZA, in G. CARAPEZZA FIGLIA, N. CIPRIANI, G. FREZZA, G. PERLINGIERI, P. VIRGADAMO, *Manuale di diritto di famiglia*, Napoli, 2021, p. 69; F. SANTOSUOSSO, *Il matrimonio. Libertà e responsabilità nelle relazioni familiari*, Milano, 2011, p. 329; G. FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, cit., p. 464.

<sup>7</sup> Corte cost., 1° dicembre 1993, n. 421, in *Famiglia e diritto*, 1994, p. 7, con nota di P. SCHLESINGER, *Riserva di giurisdizione ecclesiastica: interviene la Consulta*; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1994, p. 513, con nota di P. MONETA, *La Corte costituzionale e la riserva di giurisdizione ecclesiastica*; in *Giustizia civile*, 1994, p. 605, con nota di M. FINOCCHIARO, *Note in tema di giurisdizione ecclesiastica sulla validità del matrimonio concordatario*; in *Giurisprudenza italiana*, 1994, c. 225, con nota di P. COLELLA, *In tema di giurisdizione civile sui matrimoni concordatari*.

<sup>8</sup> Cass., sez. un., 13 febbraio 1993, n. 1824, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1993, p. 513, con nota di G. DALLA TORRE, *Il matrimonio concordatario e la Cassazione: le deduzioni dei nipotini di Calamandrei*; in *Giurisprudenza Italiana*, 1993, c. 11450, con nota di P. COLELLA, *Sulla «riserva di giurisdizione» dei tribunali ecclesiastici in tema di nullità dei matrimoni canonici celebrati in Italia aventi effetti civili*.

ventivamente adito, può giudicare sulla domanda di nullità di un matrimonio concordatario». Pertanto il citato Accordo, pur confermando la giurisdizione ecclesiastica sulle controversie in materia di nullità del matrimonio concordatario, non riproponeva la ‘riserva’ di tale giurisdizione prevista dall’art. 34 del Concordato e non accordava al matrimonio concordatario dignità superiore rispetto a quello civile. In definitiva tale ‘riserva’ deve ritenersi abrogata, ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo medesimo, di modo che per le cause inerenti alla nullità del matrimonio concordatario sussistono tanto la giurisdizione italiana, quanto la giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono in base al criterio della prevenzione, con la conseguente affermazione della giurisdizione del giudice italiano ove risulti preventivamente adito<sup>9</sup>.

Occorre sottolineare che la forzata omogeneità di trattamento tra l’invalidità del matrimonio civile e l’invalidità del matrimonio concordatario, determinata dalla delibazione di una pronuncia resa dalle autorità ecclesiastiche, trovava parziale giustificazione nel richiamo all’esigenza di tutela del sentimento religioso: i cittadini cattolici, infatti, vista la restrittiva disciplina delle nullità civili, si sarebbero trovati a dover domandare il divorzio (contrario ai principi fondanti il vincolo professato) in presenza di situazioni che potevano essere ricondotte alle ipotesi di nullità previste dal diritto canonico<sup>10</sup>. Ciononostante si è osservato che appariva difficile giustificare il fatto che le conseguenze che si ricollegavano alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità fossero le stesse che sarebbero derivate dalle figure di invalidità previste dal codice civile. Infatti, mentre le pronunce di invalidità basate sull’applicazione delle norme del codice civile sono caratterizzate da ristretti presupposti e decadenze e finiscono, in genere, per riguardare matrimoni di breve durata, quelle derivanti dall’applicazione del diritto canonico possono interessare an-

---

<sup>9</sup> G. FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, cit., p. 464.

<sup>10</sup> E. GIACOBBE, *Le persone e la famiglia*, 3, *Il matrimonio*, t. I, *L’atto e il rapporto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. SACCO, cit., p. 576 ss.

che matrimoni di lunga durata, nei quali sono maturati una comunione di vita ed affidamenti meritevoli di tutela<sup>11</sup>. Con riferimento a questa fattispecie emerge il problema della carente tutela del coniuge economicamente debole che si manifesta allorché la disciplina della solidarietà post-coniugale cede al cospetto di quella racchiusa nell'art. 129 c.c., che prevede, a favore di colui che non disponga di adeguati redditi propri, un diritto al mantenimento limitato a soli tre anni, escludendo ogni altra forma di tutela connessa alla titolarità dell'assegno di divorzio, come il diritto alla pensione di reversibilità e ad una quota del trattamento di fine rapporto<sup>12</sup>.

La coerenza della disciplina dell'annullamento del matrimonio civile, nel quale il mantenimento limitato entro un arco temporale di tre anni riguarda rapporti matrimoniali che si sono caratterizzati per una breve durata, viene meno quando, nei matrimoni concordatari contraddistinti da una lunga convivenza come coniugi, la delibazione della pronuncia di invalidità ecclesiastica interviene a distanza di molti anni dalla celebrazione del matrimonio. Nel momento in cui tali sentenze vengono deliberate, acquistando efficacia nel nostro ordinamento, si riscontra una significativa lacuna di tutela per il coniuge economicamente debole che, pur avendo vissuto una lunga esperienza matrimoniale, vede la propria condizione regolata dall'art. 129 c.c. In quest'ottica è stato rilevato che anche la prospettiva comparatistica consente di evidenziare ulteriormente la lacuna di tutela che caratterizza il nostro ordinamento; di qui l'opportunità di ovviare agli inconvenienti in-

---

<sup>11</sup> E. AL MUREDEN, *La crisi della famiglia*, I, *La separazione personale dei coniugi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, cit., p. 362; L. ROSSI CARLEO, *Nullità del matrimonio concordatario e principi fondamentali dell'ordinamento statale*, in *Persone, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di M. SESTA, V. CUFFARO, Napoli, 2006, p. 117 ss.

<sup>12</sup> G. FREZZA, in G. CARAPEZZA FIGLIA, N. CIPRIANI, G. FREZZA, G. PERLINGIERI, P. VIRGADAMO, *Manuale di diritto di famiglia*, cit., p. 64; F. BARTOLINI, *Commento all'art. 129 c.c.*, in *Matrimonio*, a cura di G. FERRANDO, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di G. DE NOVA, Bologna, 2017, p. 611; A. FIGONE, *Commento all'art. 129 c.c.*, in *Codice della famiglia*, a cura di M. SESTA, Milano, 2015<sup>3</sup>, p. 934.

dicati adottando una disciplina omogenea delle conseguenze economiche della rottura del matrimonio<sup>13</sup>.

Anche valorizzando questi elementi, la Corte costituzionale<sup>14</sup> aveva evidenziato la necessità di un intervento del legislatore funzionale a delinearne una disciplina unitaria delle conseguenze economiche dello scioglimento del matrimonio e della declaratoria di invalidità. Proprio alla luce di questa indicazione della Consulta si sono susseguiti molteplici disegni di legge volti ad introdurre una disciplina dell'invalidità matrimoniale ispirata alla finalità di colmare le lacune di tutela che caratterizzavano la posizione della parte economicamente debole nel matrimonio concordatario<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> G. FERRANDO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, cit., p. 547, la quale osserva che tale obiettivo è stato conseguito da tempo in altri ordinamenti mediante la 'conversione' delle cause di nullità in cause di divorzio. Così, ad esempio, nel diritto inglese la *Section 23 del Matrimonial Causes Act* sancisce l'equiparazione degli effetti del divorzio e della nullità in modo da ridurre entro limiti molto angusti lo spazio riservato all'annullamento del matrimonio. In altri ordinamenti, come ad esempio, in Nuova Zelanda e in Svezia, invece, l'invalidità giunge a perdere la propria autonomia, di guisa che ogni causa di invalidità viene trattata alla stregua di una causa di divorzio. In senso analogo v. anche E. AL MUREDEN, *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, in *Nuovi percorsi di diritto di famiglia*, collana diretta da M. SESTA, cit., p. 92, il quale osserva che la sostanziale omogeneità di trattamento tra le conseguenze della nullità del matrimonio e quelle del divorzio emerge anche nella *Section 307 dell'Uniform Marriage and Divorce Act* statunitense.

<sup>14</sup> Corte cost., 27 settembre 2001, n. 329, in *Famiglia*, 2002, p. 1103, con nota di G. FERRANDO, *Gli effetti economici delle nullità matrimoniali al vaglio della Consulta*; in *Famiglia e diritto*, 2002, p. 8, con nota di V. FREZZA, *Matrimonio concordatario nullo e assegno postmatrimoniale: una sentenza interlocutoria della Consulta*; in *Corriere giuridico*, 2001, p. 1516; in *Giustizia civile*, 2001, I, p. 2899.

<sup>15</sup> Con il Disegno di legge n. 4470/2003 presentato da Deiana, Pisapia e altri deputati il 10 novembre 2003 è stata posta in evidenza l'esigenza di individuare una tutela unitaria per il coniuge economicamente debole, a prescindere dal fatto che il matrimonio fosse andato incontro a una pronuncia di divorzio ovvero di annullamento, e di racchiudere l'intera previsione in un unico articolo che consentisse di estendere la disciplina che era prevista per il divorzio dagli allora artt. 155 ss. c.c. (ora confluiti, in seguito alla Riforma della filiazione – l. n. 219/2012 e successivo decreto attuativo, d.lgs. 154/2013 – ne-

### 3. *La tutela della parte debole e l'intangibilità della sentenza di divorzio passata in giudicato*

Nel panorama brevemente delineato – che si è caratterizzato per la persistente assenza di una riorganizzazione della disciplina da parte del legislatore – la soluzione del delicato problema posto con riferimento alle conseguenze economiche della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità è stata affidata, in larga misura, alle elaborazioni giurisprudenziali.

---

gli artt. 337 *ter* ss.) e dagli artt. 5 ss., l. 1° dicembre 1970, n. 898, ai matrimoni annullati e delibati dalla Corte d'Appello.

Sempre in questo senso, riveste interesse il successivo Disegno di legge del 3 febbraio 2004, n. 4662, presentato dai deputati Kessler, Finocchiaro ed altri ove si segnalava che gli artt. 129 e 129 *bis* c.c. «vengono applicati in situazioni di fatto anche diverse da quelle considerate dal legislatore civile: si tratta infatti dei casi in cui, per effetto del riconoscimento di una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio celebrato secondo un altro ordinamento (in particolare, secondo il diritto canonico), venga ad applicarsi la disciplina del matrimonio putativo anche a situazioni di convivenza protrattasi per un tempo considerevole, tale da aver instaurato una stabile comunione di vita. Appare in tal caso penalizzante per il coniuge economicamente più debole, e non giustificabile in relazione alla disciplina patrimoniale posta per i casi di scioglimento del matrimonio, poter pretendere al più un trattamento economico limitato nel tempo». La soluzione legislativa proposta nel Disegno di legge Kessler era, quindi, quella di introdurre una nuova previsione normativa (l'art. 129 *ter* c.c.) a tutela dei «diritti dei coniugi nei casi di nullità dichiarata con sentenza di altro ordinamento» (estendendo, quindi, la proposta anche a sentenze diverse da quelle ecclesiastiche previste dal precedente disegno Deiana - Pisapia) che avrebbe dovuto statuire un assegno assimilabile a quello previsto in caso di divorzio e determinato dal giudice su istanza di parte a vantaggio dell'ex coniuge in condizioni economiche sfavorevoli. Sempre in quest'ordine di idee riveste interesse la proposta di legge Deiana del 1° giugno 2006 riprodotte, in buona sostanza, quella pregressa di tre anni prima, salvo un aggiornamento al comma 1 dell'unico articolo con il richiamo agli allora artt. 155 *bis*, 155 *ter*, 155 *quater*, 155 *quinquies*, 155 *sexies* (ora divenuti rispettivamente, in seguito alla precitata Riforma sullo stato unico di figlio, gli artt. 337 *quater*, 337 *quinquies*, 337 *sexies*, 337 *septies*, 337 *octies* c.c.). La suddetta ultima proposta si limitava ad estendere alle sole pronunce ecclesiastiche di nullità l'applicazione delle norme previste dal punto di vista economico in materia di divorzio, lasciando quindi in vita le regole che disciplinano gli effetti dell'invalidità matrimoniale per quanto concerne le fattispecie di nullità civilistiche.



Un primo rilevante intervento della giurisprudenza di legittimità si rinviene nella decisione con la quale è stata individuata una soluzione interpretativa funzionale alla limitazione, almeno parziale, degli effetti delle pronunce di nullità ecclesiastiche nell'ordinamento italiano. Questa risalente decisione, infatti, ha consentito di superare un orientamento tradizionale secondo cui la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio sopravvenuta alla sentenza di divorzio travolgeva quest'ultima facendo venire meno, di conseguenza, anche le statuizioni di ordine economico ad essa collegate, compreso l'assegno di divorzio<sup>16</sup>. In particolare la Suprema Corte, con una decisione risalente ad oltre vent'anni orsono, muovendo dal venir meno della riserva di giurisdizione, ha sancito che l'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio esclude la possibilità che le statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute possano risultare caducate a seguito della delibazione della pronuncia di nullità ecclesiastica<sup>17</sup>. Il principio dell'intangibilità del giudicato formatosi con riferimento alla titolarità dell'assegno divorzile anche in presenza dell'intervenuta delibazione della pronuncia ecclesiastica di invalidità del matrimonio è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>18</sup>. Questo approdo giurisprudenziale, tuttavia, costituiva solo una

---

<sup>16</sup> Cass., 26 luglio 1977, n. 3347, in *Foro italiano*, 1977, I, c. 2161; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1978, p. 100; App. Roma, 11 giugno 1986, in *Foro italiano*, 1987, I, c. 934, con nota di E. QUADRI, *Le conseguenze patrimoniali del disfacimento del matrimonio, ovvero sacro e profano nei rapporti tra divorzio e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*; App. Milano, 16 novembre 2001, in *Famiglia e diritto*, 2003, p. 49.

<sup>17</sup> Cass., 23 marzo 2001, n. 4202, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2002, I, p. 494, con nota di G. FERRANDO, *Divorzio, delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità e diritto all'assegno*; in *Corriere giuridico*, 2001, p. 1169, con nota di G. DE MARZO, *Nullità del matrimonio concordatario statuizioni economiche della sentenza di divorzio*; in *Giustizia civile*, 2001, I, p. 1479, con nota di M. FINOCCHIARO, *Sentenza di divorzio, delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità di quel matrimonio e (inesistenza di) giustificati motivi per la revisione delle disposizioni concernenti l'assegno periodico*.

<sup>18</sup> Cass., 18 settembre 2013, n. 21331, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2014, p. 111, con nota di M. CANONICO, *Nullità matrimoniale e pretesa sopravvivenza dell'assegno divorzile*.

soluzione parziale del problema della carente tutela del coniuge debole che vedesse sopraggiungere una sentenza di annullamento del matrimonio dopo molti anni di vita matrimoniale: l'inconveniente infatti permaneva sia nell'ipotesi in cui la pronuncia di nullità ecclesiastica intervenisse prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sia qualora la sentenza di nullità ecclesiastica sopraggiungesse durante il periodo di separazione legale. In quest'ultimo caso, infatti, sarebbe venuto meno l'assegno di mantenimento *ex art.* 156 c.c. e sarebbe risultata preclusa la possibilità di domandare l'assegno post-matrimoniale.

In termini più generali l'orientamento appena illustrato finiva per assumere una limitata utilità in un ordinamento caratterizzato da una disciplina della crisi coniugale articolata in una prima fase di separazione legale triennale prodromica al processo di divorzio. I considerevoli lassi di tempo necessari al fine di conseguire il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, infatti, finivano per favorire le iniziative di quanti, nelle more del lungo percorso volto a conseguire lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ottenessero una pronuncia ecclesiastica di invalidità del matrimonio i cui effetti potevano prodursi nell'ordinamento italiano<sup>19</sup>.

Tali affermazioni, invero, appaiono meritevoli di essere sottoposte a revisione in considerazione di significativi mutamenti del quadro normativo e giurisprudenziale intervenuti successivamente. In tale prospettiva, anzitutto, l'introduzione del cosiddetto 'divorzio breve' ha condotto ad una significativa contrazione dei tempi intercorrenti tra la fase iniziale di formalizzazione della crisi ed il conseguimento dello scioglimento del vincolo matrimoniale<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> F. SANTOSUOSSO, *Il matrimonio. Libertà e responsabilità nelle relazioni familiari*, cit., p. 329.

<sup>20</sup> G. FERRANDO, *Il divorzio breve: un'importante novità legislativa nel solco della tradizione*, in *Corriere giuridico*, 2015, p. 1041; F. DANOVÌ, *Al via il "divorzio breve": tempi ridotti ma manca il coordinamento con la separazione*, in *Famiglia e diritto*, 2015, p. 607; G. OBERTO, *"Divorzio breve", separazione legale e comunione legale tra coniugi*, in *Famiglia e diritto*, 2015, p. 615; G. CASABURI, *Un utile passo avanti del legislatore: la l. 55/15 sul "divorzio breve"*, in *Foro italiano*, 2015, I, p. 2304; F. TIZI, *La nuova normativa sul divorzio*

In questo nuovo scenario occorre altresì considerare la rilevanza assunta dalla recente decisione con la quale le Sezioni Unite hanno ulteriormente limitato l'arco temporale entro il quale può essere utilmente delibata una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale<sup>21</sup>. Infatti, risolvendo un risalente contrasto interpretativo<sup>22</sup>, la Suprema Corte ha chiarito che «la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario, intervenuta dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere»<sup>23</sup>. In questa prospettiva, pertanto, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio parziale, ma prima della definizione delle conseguenze economiche della rottura del matrimonio non preclude la prosecuzione del giudizio civile concernente l'accertamento della spettanza e la quantificazione dell'assegno divorzile.

In conclusione, nel contesto attuale, la significativa contrazione del periodo di separazione legale necessario al fine di accedere al divorzio e l'affermarsi della recente lettura interpretativa che ha ulteriormente limitato l'ambito temporale entro il quale la delibazione di una sentenza di nullità ecclesiastica può assumere rilievo e condurre così all'applicazione della disciplina del matrimonio putativo in luogo di quelle che governano l'attribuzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile consentono di mitigare parzialmente le con-

---

*breve: analisi della disciplina e aspetti problematici, in Le Nuove leggi civili commentate, 2015, p. 1079.*

<sup>21</sup> Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9004, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 1131, con nota di C. MARINO, *Le Sezioni Unite si pronunciano sul rapporto tra giudicato di divorzio e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*.

<sup>22</sup> Cass., 25 febbraio 2020, n. 5078, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2020, p. 873, con nota di C. MARINO, *Le sezioni unite chiamate a pronunciarsi sul rapporto tra giudicato di divorzio e delibazione delle sentenze ecclesiastiche*.

<sup>23</sup> Cass., 25 febbraio 2020, n. 5078, cit.

seguenze di una lacuna di tutela che per lungo tempo aveva caratterizzato il nostro ordinamento. Cionondimeno, limitando l'osservazione al problema della intangibilità del giudicato riguardante il divorzio, l'obiettivo di un'effettiva salvaguardia dell'affidamento riposto sul matrimonio e sulle tutele che ad esso si ricollegano sotto il profilo della solidarietà post-coniugale non può considerarsi pienamente conseguito. Come si osserverà a breve, infatti, una simile finalità è stata efficacemente perseguita attraverso la decisione con la quale le Sezioni Unite hanno precluso la possibilità di delibare le pronunce di nullità ecclesiastica riferite a matrimoni nell'ambito dei quali abbia avuto luogo una convivenza come coniugi per un lasso di tempo superiore ai tre anni.

#### *4. La rilevanza del matrimonio come rapporto ed i limiti all'efficacia delle sentenze ecclesiastiche di invalidità*

Come anticipato, le letture interpretative attraverso le quali la giurisprudenza di legittimità ha individuato nel passaggio in giudicato delle sentenze di divorzio un argine all'efficacia delle pronunce ecclesiastiche di invalidità riferite a matrimoni concordatari risultano solo in parte funzionali a garantire un'adeguata tutela al coniuge che abbia riposto il proprio incolpevole affidamento su un rapporto matrimoniale di significativa durata. L'analisi complessiva delle più rilevanti decisioni in tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, infatti, evidenzia che, in tutti i casi in cui la delibazione della pronuncia ecclesiastica di invalidità sopraggiunge prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, persiste l'esigenza di individuare soluzioni capaci di valorizzare la convivenza come coniugi svoltasi in ragione di un matrimonio affetto da vizi idonei a provocare una pronuncia ecclesiastica di invalidità. In questo senso è assai significativa la soluzione adottata in una risalente decisione delle Sezioni Unite con la quale fu sancito che la delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità non incontrava un ostacolo nell'ipotesi in cui i coniugi avessero convissuto

come tali per un tempo superiore a quello previsto dai termini di decadenza che precludono l'esperibilità dell'azione di nullità regolata dal codice civile<sup>24</sup>. Adottando una simile lettura, le sentenze dichiarative della nullità del matrimonio religioso potevano essere delibate senza limiti di tempo, in quanto, in tal caso, la contrarietà all'ordine pubblico veniva intesa come «relativa» e, quindi, giustificata dalla «maggiore disponibilità che caratterizza i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica»<sup>25</sup>.

L'esigenza di valorizzare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Concordato e di conservare ampi margini per la delibazione di pronunce ecclesiastiche d'invalidità del matrimonio concordatario anche con riferimento a rapporti coniugali di lunga durata, affermata dalla precitata sentenza del 1988, è stata poi ribadita da pronunce di legittimità più recenti che, utilizzando percorsi argomentativi differenti, hanno valorizzato la distinzione tra mera coabitazione e convivenza sorretta dall'*affectio coniugalis*. Applicando un simile principio, la Suprema Corte<sup>26</sup> ha ribadito, persino con riferimento a un matrimonio durato trent'anni, l'irrelevanza dell'estensione temporale della convivenza coniugale non supportata da un'effettiva *affectio*, specificando che la mera convivenza non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l'istituto matrimoniale e, pertanto, non costituisce un ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico. Quest'orientamento, del resto, era già stato espresso anche

---

<sup>24</sup> Cass., Sez. Un., 20 luglio 1988, n. 4700, in *Foro italiano*, 1989, I, c. 427, con nota di E. QUADRI, *Impressioni sulla nuova giurisprudenza delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio*; in *Corriere giuridico*, 1988, p. 1042, con nota di V. CARBONE, *Il matrimonio-rapporto non è costituzionalmente tutelato?*; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1988, I, p. 1655, con nota di F. DALL'ONGARO, *Orientamento delle SS.UU. sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche che annullano il matrimonio qualora vi sia stata convivenza tra i coniugi*.

<sup>25</sup> Per quanto concerne questo particolare profilo v. Cass., Sez. Un., 1° ottobre 1982, n. 5026, in *Giustizia civile*, 1983, I, p. 176, con nota di C. CARBONIA, *Sul sindacato civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*.

<sup>26</sup> Cass., 4 giugno 2012, n. 8926, in *Foro italiano*, 2012, I, c. 2676.

in una pronuncia di legittimità di poco precedente<sup>27</sup>, ove si stabiliva che la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio non era automaticamente preclusa dalla lunga durata della convivenza tra coniugi. A tal fine, precisa la Suprema Corte, occorre distinguere tra mera coabitazione e coabitazione caratterizzata da un *quid pluris*: l'*affectio familiae*. Solo in questo caso, infatti, la prolungata estensione temporale del rapporto coniugale può costituire un limite alla delibazione.

Sempre in questo senso una pronuncia successiva ha ribadito che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non incontra un ostacolo nella mera coabitazione, ma solamente nella presenza di un matrimonio-rapporto, fondato su una convivenza sorretta da un'effettiva comunione materiale e spirituale fra i coniugi<sup>28</sup>.

Nell'articolato quadro della casistica giurisprudenziale in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si riscontrano anche importanti precedenti che hanno valorizzato l'esigenza di garantire un'adeguata tutela economica della parte debole. In questo senso una decisione della Cassazione a Sezioni Unite, pronunciandosi sul problema dell'invalidità del matrimonio conseguente ad errore sulla qualità personale del coniuge, ha sottolineando la necessità di adottare letture interpretative idonee a salvaguardare gli affidamenti riposti dalla parte economicamente debole sulle tutele che scaturiscono dal matrimonio<sup>29</sup>. Tale principio è stato ulteriormente sviluppato ed enunciato in modo esplicito in un'importante decisione che, ponendosi nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite del 2008, ha individuato un significativo limite alla delibazione delle pronunce ecclesiastiche di

---

<sup>27</sup> Cass., 8 febbraio 2012, n. 1780, in *Foro italiano*, 2012, I, c. 1035.

<sup>28</sup> Cass., 15 giugno 2012, n. 9844, in *Giustizia civile*, 2013, I, p. 1856.

<sup>29</sup> Cass., Sez. Un., 18 luglio 2008 n. 19809, in *Foro italiano*, 2008, I, c. 3131, con nota di G. CASABURI, *Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per vizio del consenso*; in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2009, p. 542, con nota di P. DI MARZIO, *Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*; in *Famiglia e Diritto*, 2009, p. 5, con nota di S. LA ROSA, *Infedeltà prematrimoniale, errore sulle qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica*.

nullità, statuendo che «la prolungata convivenza fra coniugi, nella specie venti anni, costituisce elemento ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio». Secondo questa differente opzione interpretativa la prolungata convivenza doveva essere considerata alla stregua di una «manifestazione della volontà di accettazione del rapporto, che è incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, travolgendo i diritti derivanti dal matrimonio dichiarato nullo»<sup>30</sup>.

Proprio la pacifica accettazione del rapporto coniugale, dopo la celebrazione del matrimonio, è stata posta alla base della decisione secondo cui non può avere ingresso nell'ordinamento italiano la sentenza canonica di nullità del matrimonio religioso, relativa al solo matrimonio-atto, che travolgerebbe illegittimamente il condiviso, convalidato e convissuto rapporto matrimoniale protrattosi, nel caso di specie, per oltre due decenni<sup>31</sup>. L'affermarsi della lettura funzionale ad assicu-

---

<sup>30</sup> Cass., 20 gennaio 2011, n. 1343, in *Famiglia e diritto*, 2011, p. 237, con nota di V. CARBONE, *Validità del matrimonio rapporto anche dopo la nullità religiosa del matrimonio atto*; in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, II, 2011, p. 195, con nota di E. QUADRI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive della giurisprudenza*; in *Giurisprudenza italiana*, 2011, p. 2015, con nota di F. PROSPERI, *La vitalità del matrimonio-rapporto quale principio di ordine pubblico italiano, la maggiore disponibilità dell'ordinamento italiano nei confronti dell'ordinamento canonico e il principio di eguaglianza nell'ordinamento europeo*; in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2011, p. 718, con nota di M. CANONICO, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*; in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2011, p. 731, con nota di P. DI MARZIO, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi*; in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2011, p. 1644, con nota di G. DALLA TORRE, *La C.S.C., 20 gennaio 2011 n. 1343, nega la delibabilità di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale intervenuta dopo molti di anni di convivenza*; in *Famiglia, persone e successioni*, 2011, p. 570, con nota di F. ZAULI, *Riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche in Italia: può essere dichiarata la nullità del matrimonio nel nostro ordinamento giuridico, se i coniugi hanno convissuto?*.

<sup>31</sup> Cass., 22 agosto 2011, n. 17465, in *Famiglia e diritto*, 2012, p. 158, con nota di C. MAGLI, *I limiti all'efficacia in Italia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario ed i suoi riflessi sull'ordinamento italiano*; in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 1005, con nota di E. GIARNIERI, *S.C.C. 22*

rare una tutela adeguata al coniuge economicamente debole che avesse riposto il proprio affidamento su un rapporto matrimoniale protrattosi per un considerevole arco di tempo, a fianco di quella tradizionale espressa nelle pronunce che ammettevano la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale attribuendo rilievo al profilo della ‘maggiore disponibilità’ che caratterizza i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, ha dato vita ad un contrasto la cui soluzione è stata rimessa alle Sezioni Unite<sup>32</sup>. Proprio attraverso la *leading decision* risalente al 2014<sup>33</sup>, la Suprema Corte, valorizzando «la convivenza “come coniugi” [...] quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”», protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, ha posto un limite assai significativo alla possibilità di conseguire una «dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesia-

---

agosto 2011 n. 17465: un’ulteriore conferma dell’ambito di cognizione del giudice civile nei procedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

<sup>32</sup> Cass., 14 gennaio 2013, n. 712, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, p. 371, con nota di E. QUADRI, *Convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: aspettando le sezioni unite*.

<sup>33</sup> Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, in *Corriere giuridico*, 2014, p. 1196, con nota di V. CARBONE, *Risolto il conflitto giurisprudenziale: tre anni di convivenza coniugale escludono l’efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio*; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, I, p. 47, con nota di E. QUADRI, *Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*. In senso conforme Cass., 17 settembre 2020, n. 19329, in *Diritto e giustizia*, 2020, p. 6, con nota di P. PALEARI, *Stop al riconoscimento di nullità artefatte per matrimoni già vissuti*; Cass., 13 gennaio 2021, n. 367, in *Famiglia e diritto*, 2021, p. 432; Cass., 7 luglio 2021, n. 19271, in *Diritto e giustizia*, 2021, p. 5, con nota di N. FRIVOLI, *La convivenza tra i coniugi instaura una consuetudine di vita matrimoniale che impedisce la dichiarazione di nullità del matrimonio*; e, infine, Cass., 5 maggio 2021, n. 11791, in *Giustizia Civile Massimario*, 2021, che, con specifico riferimento al profilo dell’onere della prova, ha chiarito che la prolungata convivenza come coniugi da cui deriva l’impossibilità di procedere alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità dev’essere dedotta e dimostrata dal soggetto interessato.



stico nell'«ordine canonico» nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale»<sup>34</sup>. In altre parole, la ricerca del difficile equilibrio tra «l'esigenza di ottemperare al principio *pacata sunt servanda*» mediante l'attuazione degli Accordi di Villa Madama e quella di salvaguardare i «principi fondamentali del nostro ordinamento» dev'essere condotta soprattutto tenendo in considerazione il principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.)<sup>35</sup>. Tale principio caratterizza, invero, ogni fase del rapporto matrimoniale ed assume rilievo specialmente quando la dissoluzione del matrimonio pone l'esigenza di tutelare l'affidamento riposto dai coniugi su di esso<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, cit.

In senso critico è stato sottolineato che l'esigenza di apprestare un'adeguata protezione dell'affidamento riposto sul matrimonio dal coniuge economicamente debole, seppur meritevole di essere attuata, avrebbe dovuto essere realizzata mediante un intervento di riforma realizzato dal legislatore e non in via giurisprudenziale. In questo senso G. DALLA TORRE, «Specificità dell'ordinamento canonico» e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2014, p. 53; P. VIRGADAMO, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e contrarietà all'ordine pubblico tra nomofilachia e vincoli internazionali*, in *Rassegna di diritto civile*, 2016, p. 1443.

<sup>35</sup> Il principio espresso dalla decisione delle Sezioni Unite ha trovato costante riscontro nella giurisprudenza successiva: Cass., 27 gennaio 2015, n. 1494; Cass., 28 gennaio 2015, n. 1621; Cass., 1° aprile 2015, n. 6611; Cass., 13 febbraio 2015, n. 2942, pubblicate in *Famiglia e diritto*, 2015, p. 563, con nota di V. CARBONE, *La convivenza "come coniugi", solo se eccepita dall'altro coniuge, impedisce il riconoscimento della nullità del matrimonio*; Cass., 19 dicembre 2016, n. 26188, in *Famiglia e diritto*, 2017, p. 155; Cass., 15 maggio 2018, n. 11808, in *Famiglia e diritto*, 2019, p. 276, con nota di F. SANTARELLI, *La convivenza prolungata dei coniugi esclude la sentenza ecclesiastica di nullità*.

L'opportunità di delineare una soluzione interpretativa funzionale a salvaguardare gli affidamenti risposti dal coniuge economicamente debole sulle tutele scaturenti dal matrimonio viene posta in rilievo da P. PERLINGIERI, C. PERLINGIERI, *La giurisdizione ecclesiastica e gli accertamenti del giudice statale in materia di matrimonio concordatario*, in P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2021<sup>10</sup>, p. 1016.

<sup>36</sup> Sotto questo profilo M. SESTA, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, in *Famiglia e diritto*, 2018, p. 983, pone in rilievo le lacune di tutela di un sistema che, da un lato, esalta la famiglia fondata sul matrimonio, ma, dall'altro, al momento dello scioglimento del vincolo, non garantisce alcun diritto al coniu-

Indubbiamente la presa di posizione delle Sezioni Unite valorizza quest'ultima ricostruzione interpretativa ed attribuisce alla convivenza come coniugi ed al matrimonio-rapporto una rilevanza ed una meritevolezza di tutela che si risolvono in un ostacolo insuperabile alla delibazione delle pronunce ecclesiastiche di invalidità del matrimonio concordatario. In quest'ottica le Sezioni Unite hanno individuato un limite temporale superato il quale la prolungata convivenza come coniugi impedisce la delibazione delle pronunce ecclesiastiche di invalidità del matrimonio concordatario. In particolare, mu-

---

ge che abbia investito le proprie energie prevalentemente nella vita familiare. In questa prospettiva sembra da osservare con favore la lettura dell'art. 5, comma 6, l. div. operata dalle Sezioni Unite con la decisione che, valorizzando la funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, ha posto le basi per attribuire un'adeguata tutela del coniuge che durante gli anni del matrimonio abbia fornito un significativo apporto endofamiliare (Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Corriere giuridico*, 2018, p. 1186, con nota di S. PATTI, *Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite*; in *Foro italiano*, 2018, I, c. 2671, con nota di M. BIANCA, *Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?*; in *Giurisprudenza italiana*, 2018, p. 1843, con nota di C. RIMINI, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*; in *Famiglia e diritto*, 2018, p. 971, con nota di E. QUADRI, *Il superamento della distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio*; in *Famiglia e diritto*, 2018, p. 1007 ss., con nota di E. AL MUREDEN, *L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite* e con nota di F. DANOVI, *Oneri probatori e strumenti di indagine: doveri delle parti e poteri del giudice*). Occorre rilevare, da ultimo, che i principi enunciati in questa decisione caratterizzata da una lettura dell'art. 5, comma 6, l. div. alla luce dell'art. 29 Cost. hanno costituito il presupposto sulla base del quale una successiva pronuncia delle Sezioni Unite ha affermato la possibilità di un persistente godimento della componente compensativa dell'assegno divorzile anche da parte di colui che dopo il divorzio instauri una nuova convivenza (Cass., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, I, p. 1390, con nota di E. QUADRI, *Assegno di divorzio e convivenza: le sezioni unite s'impegnano nella ricerca di una soluzione coerente*; in *Famiglia e diritto*, 2022, p. 125, con nota di F. DANOVI, *Quale sorte per l'assegno divorzile dopo l'instaurarsi della convivenza? Tre opinioni a confronto. I. Assegno di divorzio: no alla caducazione automatica nel caso di nuova convivenza*; in *Famiglia e diritto*, 2022, p. 134, con nota di C. RIMINI, *II. Nuova convivenza e assegno divorzile: la funzione compensativa consente una soluzione finalmente equa del problema*; in *Famiglia e diritto*, 2022, p. 142, con nota di E. AL MUREDEN, *III. Nuova convivenza e perdurante godimento dell'assegno divorzile "compensativo" tra diritto vigente e prospettive de iure condendo*).

tuando il criterio che il legislatore utilizza al fine di delineare i presupposti di accesso all'adozione (art. 6, l. 4 maggio 1983, n. 184; l. 28 marzo 2001, n. 149), è stato individuato nel triennio di convivenza come coniugi il lasso temporale che testimonia il formarsi di una significativa stabilità matrimoniale. La previsione di un siffatto periodo minimo di convivenza può apparire, da una parte, criticabile, in quanto determina una disparità di trattamento difficilmente giustificabile tra le coppie che abbiano contratto matrimonio con rito civile e quelle che abbiano optato per il matrimonio concordatario<sup>37</sup>. Cionondimeno il ricorso ad un criterio già esplicitato dal legislatore in materia di adozione, al fine di stabilire quando un rapporto matrimoniale possa considerarsi di durata tale da impedire il riconoscimento nel nostro ordinamento della pronuncia ecclesiastica di invalidità matrimoniale, consente di rendere prevedibile l'esito dei giudizi<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> E. QUADRI, *Il nuovo intervento delle Sezioni Unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, I, p. 47, osserva che l'individuazione di un preciso criterio temporale estrapolato dalla disciplina dell'adozione al fine di delimitare la possibilità di procedere alla delibazione di sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario denota una discrezionalità delle Sezioni Unite sotto certi aspetti eccessiva e foriera di conseguenze applicative non condivisibili. In questo ordine di idee U. ROMA, *Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiastiche di nullità del matrimonio: le sezioni unite suppliscono all'inerzia legislativa con una sostanziale modifica dell'ordinamento*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, p. 50, sottolinea che l'individuazione di un criterio in forza del quale determinare la stabilità della convivenza instaurata dai coniugi si risolve nell'introduzione di una disparità di trattamento tra coloro che abbiano contratto il matrimonio civile e coloro che siano uniti da un matrimonio concordatario.

<sup>38</sup> Sulla complessa questione concernente l'individuazione di criteri affidabili al fine di stabilire quando un matrimonio possa definirsi di lunga durata e quando, invece, debba considerarsi di durata non significativa v. E. AL MUREDEN, *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, in *Nuovi percorsi di diritto di famiglia*, collana diretta da M. SESTA, cit., p. 259, ove il dibattito sviluppatosi nell'ambito dell'ordinamento nazionale viene osservato anche alla luce delle soluzioni delineate nel contesto statunitense.

## 5. Osservazioni conclusive

L'orientamento recentemente espresso dalle Sezioni Unite con riferimento alla possibilità di proseguire il giudizio relativo all'assegno di divorzio nell'ipotesi in cui la delibazione della sentenza di nullità ecclesiastica intervenga in un momento successivo al passaggio in giudicato della decisione parziale sullo scioglimento del vincolo matrimoniale<sup>39</sup> e quello che, ponendo in risalto la rilevanza del matrimonio come rapporto, ha escluso la possibilità di delibare sentenze ecclesiastiche di nullità riferite a matrimoni nei quali abbia avuto luogo una convivenza triennale come coniugi<sup>40</sup> costituiscono elementi che, combinandosi, convergono nell'ambito di un complessivo disegno volto a valorizzare il matrimonio come rapporto e l'affidamento incolpevole che su di esso abbia riposto il coniuge maggiormente dedito alla cura della famiglia.

Questa prospettiva, del resto, sembra emergere a livello sistematico anche nei recenti e profondi mutamenti del diritto vivente riferiti all'assegno divorzile. La funzione compensativa e perequativa che esso è chiamato ad assolvere, infatti, si fonda su di una lettura dell'art. 5, comma 6, l. div. orientata in funzione dell'art. 29 Cost.<sup>41</sup>. Proprio questa norma costituisce la base sulla quale la giurisprudenza ha ricostruito la fondamentale rilevanza del matrimonio come società di uguali la cui essenza risiede in un rapporto di coppia fondato sulla parità tra i coniugi, sulla regola dell'accordo e sulla comune dedizione nell'attuare l'indirizzo di vita familiare anche attraverso un contributo endofamiliare la cui tutela non può essere pretermessa<sup>42</sup>. In conclusione, pertanto, sembra possibile af-

---

<sup>39</sup> Cass., Sez. Un., 31 marzo 2021, n. 9004, cit.

<sup>40</sup> Cass., Sez. Un., 17 luglio 2014, n. 16379, cit.

<sup>41</sup> M. SESTA, *L'assegno di divorzio: in viaggio di ritorno al tenore di vita?*, in *Famiglia e diritto*, 2022, p. 79; S. SCHIRÒ, *Attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio: un lungo percorso giurisprudenziale*, in *Famiglia e diritto*, 2019, p. 921.

<sup>42</sup> M. SESTA, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, cit., p. 983; E. AL MUREDEN, *L'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento dopo la decisione delle Sezioni Unite*, in *Famiglia e diritto*, 2018, p. 1007.

fermare che proprio la decisione delle Sezioni Unite del 2014 con la quale è stato posto un limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità riferite a rapporti matrimoniali di durata ultratriennale abbia aperto la via per una rilettura sistematica delle norme in materia di invalidità matrimoniale e di quelle che governano la solidarietà post-coniugale alla luce dell'art. 29 Cost. Proprio muovendo dal principio racchiuso in questa previsione, pertanto, è stato possibile sviluppare letture interpretative che, imprimendo significative modificazioni al diritto vivente, hanno consentito di assicurare un'adeguata tutela al coniuge che subisca l'annullamento del matrimonio concordatario. In questo scenario l'intervento di riforma del legislatore auspicato dalla dottrina all'inizio degli anni Duemila sembra aver perso gran parte dell'utilità che a quell'epoca avrebbe potuto rivestire. Infatti il sopraggiungere del divorzio breve, da una parte, e l'affermarsi dell'orientamento secondo cui è esclusa la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, dall'altra, hanno di fatto circoscritto ad ipotesi assai marginali il problema della carente tutela del coniuge debole reduce da un matrimonio di lunga durata annullato a seguito della delibazione di una pronuncia ecclesiastica di invalidità sopraggiunta prima del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> In questo senso riveste interesse la recente Cass., 1° giugno 2022, n. 17910, in *Diritto e giustizia*, 2022, p. 4, con nota di A. IEVOLELLA, *Lei nasconde al marito la propria incapacità di avere figli: matrimonio nullo anche per lo Stato italiano nonostante gli oltre cinque anni di convivenza coniugale*, con la quale è stata affermata la possibilità di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità concernente un matrimonio concordatario caratterizzato da una convivenza come coniugi protrattasi per un tempo superiore a tre anni. Occorre precisare, tuttavia, che nel caso di specie la dichiarazione di nullità del matrimonio si fondava sul doloso occultamento di una patologia che inficiava il regolare svolgersi della vita matrimoniale dando vita ad una fattispecie nella quale, anche nella prospettiva del diritto civile italiano, non sussistono esigenze di tutela dell'affidamento del coniuge che subisce l'annullamento del matrimonio.

**CARLOTTA IPPOLITI MARTINI, I riflessi civilistici della delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio**

Il problema di garantire un'adeguata protezione alla parte economicamente debole che subisca l'annullamento del matrimonio concordatario – tradizionalmente avvertito in uno scenario caratterizzato da un orientamento favorevole alla delibazione di pronunce ecclesiastiche di invalidità senza particolari limitazioni temporali – appare ridimensionato nel contesto attuale in cui l'introduzione del c.d. divorzio breve e l'affermarsi di orientamenti giurisprudenziali funzionali a valorizzare l'affidamento riposto sul prolungato svolgersi del rapporto matrimoniale hanno concorso a colmare le lacune di tutela del coniuge che abbia dedicato un significativo lasso di tempo all'assolvimento di un prevalente ruolo endofamiliare.

**Parole chiave:** matrimonio concordatario, invalidità matrimoniale, matrimonio putativo, solidarietà post-coniugale, delibazione delle pronunce ecclesiastiche di invalidità, ordine pubblico.

**CARLOTTA IPPOLITI MARTINI, The sentences of declaration of nullity of marriage and their impact on civil law**

The problem of guaranteeing adequate protection to the weaker spouse in case of annulment of the Catholic marriage celebrated under the Concordat rules – traditionally emerged in a scenario favorable to enforce ecclesiastical rulings of invalidity without regard to the long length of the marriage – appears to be reduced in the current context in which the introduction of the so-called fast divorce and the leading decision of the Supreme Court aimed to foster the position of the spouse which trusted the prolonged unfolding of the marriage relationship have contributed to filling the gaps in the protection of the spouse devoted for a significant amount of time to the fulfillment of childcare and housekeeper role.

**Key words:** concordat wedding, void marriage, putative marriage, spousal support, ecclesiastical decisions of invalidity, public policy.